



TRIBUNALE DI BARI

Sezione Terza Civile

Il Giudice

Sciogliendo la riserva assunta nell'udienza del XII.X.XXI tenutasi in presenza fisica nella causa n. xxxx/XVIII RG e letti gli atti;

RILEVATO che all'esito delle prove orali assunte sono emersi elementi istruttori che, unitamente alla stessa prospettazione attorea ed alle foto in atti, restituiscono alle parti una forte alea nella prosecuzione del giudizio;

CONSIDERATO invero come, nella stessa narrazione dell'atto introduttivo, l'insidia sarebbe costituita dalla rottura della basola del marciapiede nella sua estremità che determinava la messa in fallo del piede, rimasto incastrato e la conseguente caduta, insidia a dire dell'attore "non visibile" perché priva di segnalazioni e/o protezioni, presente nel centro urbano;

RILEVATO invece come il difensore del Comune convenuto, fin dalla propria costituzione in giudizio, ha eccepito, in punto di *an*, la contraddittorietà delle allegazioni e risultanze probatorie e fotografiche prodotte e/o offerte dall'attrice, rispetto agli oneri probatori imposti in tema di insidie stradali di cui all'art 2051 cc. In dettaglio, e come confermato dalle testimonianze, il presunto sinistro si sarebbe verificato alle ore 15.30 di una giornata estiva, ossia in ottime condizioni di visibilità naturale, ragionevolmente anche da lunga distanza. Si aggiunga che, pacifica l'esistenza comunque di un'anomalia nel marciapiede, l'attraversamento e la caduta sarebbero avvenute nei pressi del locale commerciale (pizzeria) di proprietà del marito e della figlia dell'attrice, luoghi di verosimile frequentazione;

EVIDENZIATO come il *trend* giurisprudenziale dell'intestato Ufficio è l'allineamento al principio interpretativo assunto da costanti ed univoci interventi della Suprema Corte,

anche da ultimo, con ordinanza del 26-09-2017, n. 22419, ove si afferma che “quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall’utente-danneggiato con l’adozione di normali cautele, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso”.

OSSERVATO come rimanga fortemente discutibile la dinamica prospettata dall’attore alla luce dei principi di auto-responsabilità gravanti il cittadino in materia di “insidie stradali”, al punto che la condotta del danneggiato – ove non improntata ai canoni normali della diligenza e prudenza – assume efficacia causale esclusiva o, in subordine incide ai fini del concorso causale ex art 1227 cc (Cass. N. 2481/2018).

VALUTATA pertanto la convenienza per le parti, al fine di contrarre l’alea decisoria oltre che i tempi e costi dell’ulteriore prosieguo, di confrontarsi su una proposta conciliativa che consentirebbe la soluzione immediata del conflitto senza esporle al rischio della decisione e dei successivi eventuali gradi di giudizio;

PQM

FORMULA alle parti la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.: ““*Abbandono del giudizio e compensazione integrale delle spese di lite fra le parti*”.

FISSA in data 7.12.2021 l’udienza per la verifica della **proposta ex art 185 bis c.p.c. da celebrarsi in forma scritta** ex art. 221 co. 4, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, conv., con modif., con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (con termine alle parti **fino a 5 gg prima** per il deposito telematico di note autorizzate con cui le parti sono onerate dal prendere comunque posizione rispetto alla proposta ovvero sull’eventuale transazione della lite, notiziandole a tal fine della nuova formulazione **dell’art. 88, comma 1 bis, disp. att. c.p.c.** (introdotto nel D.L. 30/04/2020, n. 28, conv. con mod. nella legge 25/06/2020, n. 70, in vigore dal 30/06/2020);

AVVERTE le parti che, in caso di mancato accordo, il loro comportamento potrà essere valutato dal giudicante ai sensi degli artt.. 91 ss. c.p.c. e/o ex art 96, 3° comma, c.p.c.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.